

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del
28.09.1995*

Il presente regolamento disciplina quelle parti che ai sensi dell'art.3 e seguenti del D.Lgs. n°507 del 15.11.1993 sono affidate alla discrezionalità dell'Ente.

Art.1 Classificazione del Comune.

In base alla popolazione residente al 31.12.1993, penultimo precedente a quello 1995, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'ISTAT risulta costituita da n°8060 abitanti, il Comune di Marano Vicentino è classificato, in conformità all'art.2 del D.Lgs n°507/93, nella classe V[^].

Art.2 Limitazioni alla pubblicità.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata dalle ore 20 alle ore 9.

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) è vietato il lancio su vie e piazze pubbliche;
- b) è vietata l'affissione mediante appoggio sui vetri delle automobili;
- c) è consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e negozi e tramite consegna diretta alla persona.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione comunale di edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano la zona predetta e gli edifici nella stessa compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni del centro storico previste dal Piano regolatore generale.

Nelle adiacenze delle sedi di uffici pubblici, casa di riposo, scuole, asilo nido è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Art.3 Tipologia degli impianti.

In conformità a quanto dispone il 3 comma dell'art.18 del D.Lgs.n°507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31.12.1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da 8060 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 108, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq.12 per ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, come sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) mq.10,8 pari al 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- b) mq.81 pari al 75% è destinata alle affissioni di natura commerciale;
- c) mq.16,2 pari al 15% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;

- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti ;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente Regolamento.

Art.4 Modalità per installazione impianti.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda, in competente bollo, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo o fotografia con l'indicazione delle dimensioni;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed altre di cui al D.Lgs.n°507/93, ed inoltre specificatamente che il mezzo pubblicitario che si intende collocare e i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

Ove si intende installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge n°241/90.

Art.5 Criteri per il piano generale degli impianti.

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzare le norme del Codice della strada, il Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, il Regolamento di Polizia urbana ;
- e) alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari responsabili del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, urbanistico, della viabilità, dal rappresentante del Consorzio di Vigilanza urbana e dal rappresentante del Concessionario del servizio, essendo lo stesso dato in concessione.

Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia.

Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione, procede alla redazione del piano definitivo e lo sottopone alla Giunta comunale per la sua approvazione.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute alla consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità od altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art.6 Norme finali.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute del D.Lgs.n°507/93, nonché alle norme legislative vigenti in materia.

SOMMARIO

ART.1 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	2
ART.2 LIMITAZIONI ALLA PUBBLICITÀ.....	2
ART.3 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI.....	2
ART.4 MODALITÀ PER INSTALLAZIONE IMPIANTI.....	3
ART.5 CRITERI PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.....	3
ART.6 NORME FINALI.....	4